Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 26 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. **1017**.

Provvedimenti integrativi delle norme per l'attuazione del piano regolatore di risanamento del centro urbano della città di Voghera (Pavia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano regolatore e di risanamento del centro urbano di Voghera (Pavia), approvato con R. decreto 9 maggio 1935-XIII, si applicano le seguenti norme.

Art. 2.

Il comune di Voghera è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di cui al precedente articolo, anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle dette espropriazioni il Comune deve farne notifica ai singoli proprietari interessati, invitandoli contemporaneamente a dichiarare entro un termine perentorio, se intendano, o meno, essi stessi, di addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà, in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, e secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra i più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in Consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Art. 3.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione, cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento, di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 4.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Pavia, in seguito a richiesta del comune di Voghera, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 3, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione, unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo della presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Il comune di Voghera è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 7.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre alla corresponsione dei contributi suindicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi.

Art. 8.

Per quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 1° giugno 1939-XVII, n. 1018.
Istituzione in Cremona di un Ente autonomo avente personalità giuridica denominato « Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona » ed approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle Mostre, Fiere ed Esposizioni;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630;
Vista la domanda del presidente del Comitato per le manifestazioni artistiche cremonesi, S. E. Roberto Farinacci, diretta ad ottenere la costituzione di un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona »;
Ritenuta la convenienza di costituire l'Ente di cui trattasi, date le finalità che esso si propone ed i mezzi di cui può disporre;
Visto lo statuto organico presentato per regolare la nuova istituzione;
Sentito il Comitato permanente istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, modificata con R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2063, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Cremona un Ente autonomo avente personalità giuridica denominato « Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona » e ne è approvato lo statuto.

Art. 2.

L'Ente ha per fine di promuovere in Cremona la costituzione di un centro di contrattazione di oggetti d'arte antica. Provvederà, a tale scopo, all'organizzazione annuale o biennale di una Fiera commerciale di oggetti e prodotti artistici antichi e moderni.
L'Ente ha altresì lo scopo di organizzare e gestire in Cremona, previa autorizzazione dei Ministeri competenti e secondo le norme da questi stabilite, manifestazioni di carattere artistico, culturale e turistico.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito nei modi indicati nell'art. 3 dello statuto dell'Ente allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — BOTTAI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 40. — MANCINI

Statuto dell'« Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona »

DENOMINAZIONE - SCOPO E SEDE DELL'ENTE.

Art. 1.

È costituito, con sede in Cremona, un Ente autonomo, avente personalità giuridica denominato « Ente autonomo manifestazioni artistiche di Cremona ».

Art. 2.

L'Ente ha per fine di promuovere in Cremona la costituzione di un centro di contrattazione di oggetti di arte antica. Provvederà, a tale scopo, all'organizzazione annuale o biennale di una Fiera commerciale di oggetti e prodotti artistici antichi e moderni.

L'Ente ha altresì lo scopo di organizzare e gestire in Cremona, previa autorizzazione dei Ministeri competenti, e secondo le norme da questi stabilite, manifestazioni di carattere artistico, culturale e turistico.

PATRIMONIO DELL'ENTE.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalla somma di L. 50.000 quale valore accertato dell'arredamento completo dei Palazzi Trecchi e Cittanova effettuato nel 1938 in occasione della II Fiera nazionale d'arte antica e pittura dell'Ottocento;

b) dalla somma di L. 15.000 devoluta dall'Ente provinciale per il turismo di Cremona come quota di fondazione;

c) da contributi di altri istituti e di privati;

d) dalle eventuali eccedenze a fine esercizio secondo quanto dispone l'art. 16.

GESTIONE.

Art. 4.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con le rendite del patrimonio;

b) col ricavo dei posteggi e con i proventi vari comunque derivati alla Fiera dalle concessioni ed iniziative ad essa inerenti;

c) con i contributi annuali degli Enti sotto indicati e nella misura a fianco segnata:

Amministrazione della provincia di Cremona	L.	10.000
Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona	»	10.000
Comune di Cremona	»	10.000
Unione provinciale fascista agricoltori	»	5.000
Unione provinciale fascista industriali	»	5.000
Unione provinciale fascista commercianti	»	5.000
Totale	L.	45.000

d) da contributi di altri istituti o di privati;

e) da un contributo integrativo di L. 15.000 dell'Ente provinciale per il turismo di Cremona, da versarsi nel solo caso in cui venissero meno, integralmente o parzialmente, i contributi delle Unioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti le quali, per norma statutaria, non hanno la possibilità di assumere impegni di carattere continuativo.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 5.

Organi dell'Amministrazione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Giunta esecutiva;

d) i revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente nominato, a norma della legge 5 luglio 1934, n. 1607, dal Capo del Governo, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente ed è responsabile del suo andamento; dà esecuzione a tutti i deliberati del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e provvede a quanto altro è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del presidente le sue attribuzioni saranno disimpegnate da un vice presidente da lui all'uopo scelto fra i membri della Giunta esecutiva.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, è composto di otto membri designati:

a) tre dall'Ente provinciale per il turismo di Cremona;

b) uno dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona;

c) uno dall'Amministrazione della provincia di Cremona;

d) uno dal podestà di Cremona;

e) uno, collegialmente, dalle Unioni provinciali degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;

f) il sopraintendente all'Arte medioevale e moderna della Lombardia.

Detti membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) fissare le direttive per le organizzazioni delle iniziative di cui all'art. 1 del presente statuto, approvandone i regolamenti relativi;

b) approvare i concorsi che potranno essere banditi in rapporto alle iniziative di cui all'art. 1;

c) approvare i regolamenti interni di gestione;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e deliberare sugli atti che importano trasformazioni patrimoniali.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si raduna, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede;

b) da tre membri scelti dal Consiglio tra i suoi componenti.

Art. 11.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono ugualmente essere riconfermati.

La Giunta esecutiva si adunerà, su invito del presidente, che la presiede tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di due suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la Giunta esecutiva sarà presieduta dal vice presidente.

Art. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di provvedere all'amministrazione, alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione;

b) di adottare i provvedimenti di urgenza, salvo la ratifica del Consiglio di amministrazione;

c) di rendere il conto della gestione;

d) di dare le direttive per l'organizzazione della Fiera:

e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente.

DEL SEGRETARIO GENERALE.

Art. 13.

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministero delle corporazioni, su proposta del presidente dell'Ente, ai sensi della legge 5 luglio 1934, n. 1607. Egli è il capo degli Uffici e del personale, assume le funzioni di segretario tanto del Consiglio di amministrazione quanto della Giunta esecutiva, ne controfirma gli atti, cura la osservanza delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche per quanto riguarda la preparazione e la organizzazione della Mostra, in base alle direttive della Giunta esecutiva.

DEL BILANCIO.

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 28 ottobre di ciascun anno e si chiude il 27 ottobre dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio la Giunta esecutiva presenterà, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione, il rendiconto dell'esercizio scaduto.

Il bilancio preventivo per il nuovo esercizio dovrà invece essere dalla Giunta presentato al Consiglio entro il 28 luglio di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che li ha approvati, dovranno essere presentati al Ministero delle corporazioni entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Il conto consuntivo dovrà inoltre essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Sono altresì soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino l'Ente per più di un esercizio finanziario.

DEI REVISORI DEI CONTI.

Art. 15.

Il Collegio dei revisori dei conti, è composto di tre membri nominati dal Ministero delle corporazioni. Due di essi saranno scelti su designazione dell'Ente provinciale per il turismo di Cremona.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le loro attribuzioni sono quelle indicate nell'art. 184 del Codice di commercio.

ECCEDENZE ATTIVE DI ESERCIZIO.

Art. 16.

Le eventuali eccedenze attive di esercizio dell'Ente saranno devolute ad aumento del patrimonio.

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per determinazione del Ministero delle corporazioni o in seguito alle dimissioni di almeno due terzi dei suoi componenti.

In entrambi i casi l'amministrazione dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario la cui nomina deve essere fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

SCIOGLIMENTO DELL'ENTE.

Art. 18.

L'Ente potrà essere sciolto o messo in liquidazione su proposta del Consiglio di amministrazione, accettata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

In tal caso la Giunta esecutiva potrà essere designata, con la stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio.

Lo scioglimento o messa in liquidazione dell'Ente potranno avere luogo anche per determinazione del Ministero delle corporazioni di concerto con quello della cultura popolare. In tal caso il Ministero delle corporazioni nominerà all'uopo un commissario liquidatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1019.

Autorizzazione al Ministero dell'educazione nazionale a bandire due esami di idoneità per la promozione al grado 8° nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a bandire, entro l'anno 1939-XVII, due esami di idoneità per il conferimento dei posti disponibili nel grado di consigliere (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per quanto riguarda i posti da conferirsi mediante concorso per merito distinto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1020.
Costituzione e scioglimento di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite per esigenze delle colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, relativo all'istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle camicie nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 733;
Visti i Regi decreti 16 luglio 1936-XIV, n. 1786, e 17 giugno 1937-XV, n. 1372, concernenti la costituzione temporanea di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Considerata la necessità di convalidare l'avvenuto scioglimento di alcune delle predette unità, nonchè la costituzione ed il successivo scioglimento di altre unità, richieste anche esse dalle speciali esigenze delle colonie dell' Africa Orientale;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le decorrenze a fianco di ciascuna indicate, sono sciolte le seguenti unità temporaneamente costituite in virtù dei Regi decreti 16 luglio 1936-XIV, n. 1786, e 17 giugno 1937-XV, n. 1372:
il 12° reggimento alpini, dal 24 aprile 1937;
la Divisione CC. NN. « 23 Marzo », dal 1° febbraio 1937;
la Divisione CC. NN. « 28 Ottobre », dal 3 settembre 1936;
la Divisione CC. NN. « 21 Aprile », dal 28 febbraio 1937;
la Divisione CC. NN. « 3 Gennaio », dal 31 gennaio 1937;
la Divisione CC. NN. « 1° Febbraio », dal 12 febbraio 1937;
la Divisione CC. NN. « Tevere », dal 1° maggio 1937;
la Divisione CC. NN. « Cirene », dal 7 ottobre 1936;
la 1ª Compagnia boscaioli, dal 30 giugno 1937;
il VI gruppo battaglioni CC. NN., dal 10 ottobre 1936;
il 412° battaglione CC. NN., dal 19 giugno 1937;
il 315° battaglione CC. NN., dal 23 giugno 1937;
il 438° battaglione CC. NN., dal 22 giugno 1937;
il 367° battaglione CC. NN., dal 22 giugno 1937;
il 420° battaglione CC. NN., dal 9 luglio 1937;
la XV legione ferroviaria, dal 15 marzo 1938;
la 452ª legione CC. NN., dal 30 novembre 1936.

Art. 2.

È sanzionata, in rapporto all'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, la costituzione ed il successivo scioglimento, a decorrere dalle date a fianco di ciascuna segnate, delle unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale risultanti dalla seguente tabella:

UNITÀ CC. NN.		Data di costituzione	Data di scioglimento
I Brigata mista CC. NN.	(1)	1 febbraio 1937	18 giugno 1937
III » » » »	(2)	28 febbraio 1937	29 giugno 1938
IV » » » »	(3)	31 gennaio 1937	14 giugno 1937
V » » » »	(4)	12 febbraio 1937	19 giugno 1937
VI » » » »	(5)	1 maggio 1937	1 luglio 1938
Gr. btg. CC. NN. "3 Genn."	(6)	14 giugno 1937	17 gennaio 1938
Gr. btg. CC. NN. "Barca"	(7)	7 ottobre 1936	15 marzo 1938
Gr. btg. CC. NN. "Cirene"	(7)	7 ottobre 1936	22 febbraio 1938

(1) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN. "23 Marzo".
(2) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN. "21 Aprile".
(3) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN "3 Gennaio".
(4) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN. "1 Febbraio".
(5) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN. "Tevere".
(6) Derivante dallo scioglimento della IV Brigata mista.
(7) Derivante dallo scioglimento della Divisione CC. NN. "Cirene".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 72. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII.

Determinazione del valore ufficiale della « pasta di coca » agli effetti della nota alla voce 767 della tariffa doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Vista la nota alla voce 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella quale è stabilito che il valore ufficiale per i prodotti compresi nella detta voce deve essere fissato periodicamente dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 2 settembre 1937-XV, che ha approvato la nuova tabella dei valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci 658, 661, 767, della detta tariffa generale;

Determina:

Nella tabella *D* annessa al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 2 settembre 1937-XV, è inserita la voce « pasta di coca », alla quale viene attribuito il valore ufficiale di L. 1200 al chilogramma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro
per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(3240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Trinitapoli la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 6 luglio 1939, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Trinitapoli la donazione di un appezzamento di terreno da servire per la costruzione di un posto di ricovero di mietitori.

(3180)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Strongoli la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 6 luglio 1939, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Strongoli la donazione di un appezzamento di terreno per la costruzione di un posto di ricovero dei mietitori.

(3181)

Prezzi del gesso

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel telegramma P.100 del 30 luglio 1937, con provvedimento P.418-1143 del 18 corrente mese è stato determinato come appresso l'aumento che al massimo potrà essere applicato nei prezzi di vendita del gesso rispetto a quelli praticati nel mese di settembre 1936:

Gesso da muro, lire una al quintale;
Gesso da stucco, lire una e centesimi cinquanta al quintale.

(3259)

Prezzi del cacao e del burro di cacao

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 270 del 7 aprile 1938, nella circolare P. 362 del 5 dicembre 1938 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 10 dello stesso mese e nella circolare P. 375 del 15 febbraio c. a. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 dello stesso mese, sono stati fissati come appresso, con provvedimento P.417 del 17 corrente mese, i prezzi al quintale che al massimo potranno essere praticati da commercianti importatori per il cacao in grani, per merce nazionalizzata resa franco vagone Genova:

Bahia, da L. 430 a L. 450;
Indie Olandesi, da L. 776 a L. 796;
San Thomè, contingente primo trimestre, da L. 555 a L. 575;
San Thomè, contingente secondo trimestre, da L. 528 a L. 548;
Cuba, da L. 776 a L. 796;
Fernando Po, da L. 568 a L. 588.

Con lo stesso provvedimento P. 417 è stato autorizzato il prezzo di L. 16,60 al chilo per il burro di cacao per merce franco fabbrica.

(3257)

Prezzi dell'oleina e della stearina

Con provvedimento P.419-1144 del 18 corrente mese sono stati modificati come appresso i prezzi massimi franco stabilimento di produzione fissati per l'oleina e per la stearina con circolare P.375-121 del 13 febbraio c. a. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 dello stesso mese:

Oleina di saponificazione 98/99, L. 480 al q.le per merce nuda;
Oleina bidistillata, L. 515 al q.le per merce nuda;
Stearina di saponificazione 54/55 compreso imballaggio, L. 630 al quintale;
Stearina di saponificazione 55/56 compreso imballaggio, L. 695 al quintale.

(3258)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 156
del 19 luglio 1939-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,03
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,9745
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,473
Olanda (Fiorino)	10,[illegible]735
Polonia (Zloty)	357,95
Portogallo (Scudo)	0,80[illegible]
Svezia (Corona)	4,5875
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,[illegible]5
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	43,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,925
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,35
Id. Id. 5 % (1936)	91,80
Rendita 5 % (1935)	90,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,6[illegible]5
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	9[illegible]
Id. id. 5 % Id. 1941	10[illegible]
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	8[illegible],725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	8[illegible],625
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite

Elenco N. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 %	510789	2100 —	Trotti Eugenia di Luigi *moglie di Trotti Luigi*, dom. a Voghera (Pavia).	Trotti Eugenia di Luigi *minore sotto la patria potestà* del padre, dom. a Voghera (Pavia).
Id.	85305	175 —	*Petruccelli* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cassino Elena fu Francesco ved. *Petrucelli*, dom. a Moliterno (Potenza).	*Petrocelli* Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cassino Elena fu Francesco ved. *Petrocelli*, dom. a Moliterno (Potenza).
Id.	305866	178.50	Romeo *Lina* fu Aurelio minore sotto la patria potestà della madre Caracciolo *Vicenza* fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a Caracciolo *Vincenza* fu Giuseppe.	Romeo *Erminia-Lina* fu Aurelio, minore sotto la patria potestà della madre Caracciolo *Maria-Vincenza* fu Giuseppe, dom. a S. Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), con usufrutto a Caracciolo *Maria-Vincenza* fu Giuseppe.
Cons. 3,50 %	360991	28 —	Tallone Bartolomeo fu Giov.-Battista, dom. a Dronero (Cuneo); ipotecato a garanzia della dote di Musso *Luigia* fu Lorenzo moglie del titolare.	Tallone Bartolomeo fu Giov.-Battista, dom. a Dronero (Cuneo); ipotecato a garanzia della dote di Musso *Maria-Luigia*, come contro.
Red. 3,50 %	46326	388,50	Bonadonna *Maria-Angela* fu Domenico, moglie di Bandi Lucio fu Vincenzo, dom. in Ciminna (Palermo); vincolato per dote.	Bonadonna *Angela* fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	136807	35 —	Iosti *Giovanni* di Pietro, dom. a Mortara (Pavia); con ipoteca a favore dell'Amministrazione delle Poste per cauzione dovuta dal titolare.	Iosti *Pietro* di Pietro, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	284226 434661	308 — 182 —	De Pertis Anna-Rosa-Mina fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist *Teresa* ved De Pertis, dom. in Asmara; con usufrutto a favore di Palmquist *Teresa* fu *Giovanni* ved. De Pertis.	De Pertis Anna-Rosa-Mina fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist *Anna-Susanna-Teresa* ved. De Pertis, dom. in Asmara; con usufrutto a favore di Palmquist *Anna-Susanna-Teresa* fu *Carlo-Giovanni* ved. De Pertis.
Id.	39844	700 —	Marzagalia Vincenzo fu Federico, dom. a Casalpusterlengo (Milano).	Marzagalia Vincenzo fu Federico, *minore sotto la patria potestà della madre Gamba Ginevra fu Bassano ved. Marzagalia*, dom. a Casalpusterlengo (Milano).
Id.	25287	147 —	*Maldarella* Maria fu Donato moglie di De Gaetano Filomeno di Giuseppe, dom. a Bari.	*Maldarelli* Maria fu Donato, ecc., come contro.
Id.	114323	112 —	Olivares *Annetta* fu Alberto interdetta sotto la curatela provvisoria del marito Oldani *Mario* di Carlo, dom. a Vighizzolo, frazione del comune di Settimo Milanese.	Olivares *Maria-Anna* fu Alberto interdetta sotto la curatela provvisoria del marito Oldani *Vincenzo-Mario*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	601587	140 —	Olivares *Annetta* fu Alberto moglie di Oldani *Mario* di Carlo, dom. a Vighizzolo, frazione di Settimo Milanese (Milano).	Olivares *Maria-Anna* fu Alberto moglie di Oldani *Vincenzo-Mario*, ecc., come contro.
Id.	241278 241555	35 — 35 —	Coscia Francesca fu Carlo moglie di Vescovi *Giovanni*, dom. in Alessandria; vincolato per dote	Coscia Francesca fu Carlo moglie di Vescovi *Pietro-Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	227912	119 —	Murtas Sebastiano di *Salv.-Francesco*, dom. a Cagliari; vincolato di usufrutto a favore dell'Amministrazione Carceraria.	Murtas Sebastiano di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	84980	17,50	Lorenzo *Antonino* e *Catena* fu Santi, minori sotto la tutela dell'avo *Lorenzo* Antonino fu Antonio, dom. a Mandanici (Messina).	De Lorenzo *Agatino-Antonino* e *Agatina* fu Santi, minori sotto la tutela dell'avo *De Lorenzo Antonino*, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. Nov. (1944) Serie Spec.	612	2580 —	Conti Alberto-Luigi fu *Alberto*, minore sotto la patria potestà della madre Rossetto Mary ved. Conti, dom. a Padova.	Conti Alberto-Luigi fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	620	2580 —	Conti Mirella fu *Alberto*, minore, ecc., come sopra.	Conti Mirella fu *Luigi*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	195262	875 —	Vaccaro Luigi vulgo Adolfo fu Giorgio, dom. in Genova; con usufrutto a Conello *Rosalia* fu Giovanni ved. di Vaccaro Giorgio, dom. in Genova.	Vaccaro Luigi vulgo Adolfo fu Giorgio, dom. in Genova; con usufrutto a Conello *Maria-Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	360827	101,50	Sticca Francesca di *Ermenegildo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellero (Alessandria).	Sticca Francesca di *Carlo-Ermenegildo*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	780365 780902 786601 119576	2895,50 1225 — 1960 — 2625 —	Giovenale *Antonio* fu *Antonio*, dom. in Sampeyre (Cuneo).	Giovenale *Giovanni-Antonio* fu *Giovanni-Antonio*, dom. in Sampeyre (Cuneo).
Cons. 3,50 %	689367	220,50	Gossetti Emilia fu Luigi, nubile, dom. a Torino; con usufrutto a favore di Gossetti Candida, *Bianca* ed Ugolina fu Giuseppe, nubili, dom. in Torino congiuntamente e cumulativamente.	Gossetti Emilia fu Luigi, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Gossetti Candida, *Raffaella-Bianca*, ecc., come contro.
Id.	689373	220,50	Ricciarini Maria-Anna fu Elpidio, ved. Gossetti, dom. a Fossombrone (Pesaro); Gossetti Flaminio fu Giuseppe-Angelo, Gossetti Franco o Francesco di Flaminio minore sotto la patria potestà del padre dom. in Torino, tutti eredi indivisi di Gossetti Giulio di Flaminio, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689370	220,50	Fontanelli Flaminio fu Egisto, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689372	220,50	Fontanelli Ada fu Egisto nubile, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689366	220,50	Gossetti Maria-Rosa fu Luigi, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689368	220,50	Gossetti Pierina di Franco o Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689369	220,50	Gossetti Clotilde di Flaminio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	689371	220,50	Fontanelli Guido di Egisto, dom. a Parodi Ligure (Alessandria); con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	119135	180 —	Massari *Silvio* fu Giuseppe, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Fregatti Elide fu Gregorio, dom. a Milano.	Massari *Paolo-Silvio* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	187731 304083	143,50 10,50	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Caterina* fu Mansueto, ved. Bello, dom. a Rivello (Potenza), con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto ved. Bello, dom. a Rivello (Potenza).	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Maria-Caterina* fu Mansueto, ved. Bello, dom. a Rivello (Potenza), con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	187732 304084	143,50 3,50	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina*, ecc., come sopra.	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	187733 304085	143,50 3,50	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello, dom. a Rivello.	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	811807	17,50	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello, dom. a Rivello.	Bello Domenico fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	811809	17,50	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto vedova Bello.	Bello Mansueto fu Nicola, dom. a Rivello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	811811	17,50	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Caterina* fu Mansueto ved Bello, con usufrutto a Mileo *Caterina* fu Mansueto ved. Bello.	Bello Carmela fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Mileo *Maria-Caterina* fu Mansueto ved. Bello, con usufrutto a Mileo *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	131033	28 —	Ragone *Maria*, Pietro, Teresa, Vincenzo e Lucia di Andrea minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno.	Ragone *Angela-Maria*, Pietro, ecc., come contro
Id.	105222	63 —	Lombardi *Maria-Rosa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rossetti Brigida ved. Lombardi, dom. a Paduli (Benevento).	Lombardi *Rosa* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	628642 636421 642191	210 — 3027,50 339,50	Ospedale civile di Chiavari (Genova); vincolati di usufrutto vitalizio a favore di *Lertora Luigia* fu Giov.-Battista ved. di Copello, Giovanni-Battista, dom a Chiavari (Genova).	Ospedale civile di Chiavari (Genova); vincolati di usufrutto vitalizio a favore di *Maria-Luigia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	324939	539 —	Graziosi *Ada* fu Vito, moglie di Manni Pietro-Michele, dom. in Roma, vincolato per dote della titolare.	Graziosi *Agata* fu *Tito*, ecc., come contro.
Id.	131684	80,50	Martini *Caterina* di Angelo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Minucciano (Massa).	Martini *Maria-Caterina* di Angelo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	850156	640,50	*Peano Caterina fu Matteo* minore sotto la patria potestà della madre *Marchisio Caterina* ved. Peano, dom. in Boves (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di *Marchisio Caterina* fu Giovanni ved. Peano.	*Aventi diritto alla successione di* Peano Caterina fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre *Marchisio-Ulfa-Maria-Caterina* fu Giovanni ved Peano, dom. in Boves (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di *Marchisio-Ulfa-Maria-Caterina* fu Giovanni vedova Peano.
Id.	526702	98 —	Gavosto Giuseppino o Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Adele* fu Efisio ved Gavosto, dom a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Sacco Adele* fu Efisio ved. Gavosto e Franzini *Carlo* o *Carlo-Camillo* fu *Michele* e per trent'anni ancora a favore dei figli eredi di costui nel caso di decesso del medesimo.	Gavosto Giuseppino o Giuseppe fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Orsola-Adele-Maria-Giuseppa* fu Efisio ved Gavosto, dom a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Orsola-Adele-Maria-Giuseppa* fu Efisio ved. Gavosto e Franzini *Camillo-Epifanio-Carlo* fu *Luigi-Michele*, ecc., come contro.
Id.	526703	98 —	Gavosto Emilio fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Emilio fu Giovanni minore, ecc., come sopra.
Id.	526704	98 —	Gavosto Luigia fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Luigia fu Giovanni minore, ecc., come sopra.
Id.	526705	98 —	Gavosto Angiolino o Angelo fu Giovanni minore, ecc., come sopra.	Gavosto Angiolino o Angelo fu Giovanni, minore, ecc., come sopra.
Red. 3,50 %	487100	14 —	Loresi Aldo ed Orfeo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Piscini* Anna fu Antonio ved. Loresi, dom. a Veiano (Viterbo), con usufrutto vitalizio a favore di *Piscini* Anna fu Antonio ved Loresi, dom. a Veiano.	Loresi Aldo ed Orfeo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Pescini* Anna fu Antonio ved. Loresi dom. a Veiano (Viterbo), con usufrutto vitalizio a favore di *Pescini*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	70287	2645 —	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela di Manzioli Ada fu Francesco, domiciliato a Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	119101	1592,50	*Lavallo* Carlo fu Biagio, dom. in Coreno Ausonio (Caserta).	*Lavalle* Carlo fu Biagio, ecc., come contro.
Id.	283670 433456 482299 483257	17,50 3,50 1330 — 952 —	*Luciani* Luciano, Carmela, Clara, Elena, Bianca, Maria e Vittorio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Luciano, Carmela, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	383452	532 —	*Luciani* Luciano, Carmela, Clara, Elena, Bianca, Maria e Vittorio fu Vincenzo minori sotto la patria potestà della madre Cerere Fata fu Paolo, dom. in Aversa (Napoli).	*Luciano* Luciano, Carmela, ecc., come contro.
Id.	498072	567 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	140373	650 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	143692	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	110611	217 —	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo, con usufrutto vitalizio a favore di *Di Giorgi Costanza* di *Salesio*, dom. a Palermo.	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo, con usufrutto a favore di *Di Giorgio Maria-Costanza* di *Francesco-Salesio*, dom. a Palermo.
P. R. 3,50 %	110175	168 —	Maiocco *Clara* fu Michele moglie di Grasso *Antonio*, dom. a Torino.	Maiocco *Maria-Clara* fu Michele moglie di Grasso *Giacomo-Antonio*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	577620	70 —	Iocalla *Carolina* fu *Felice* ved. di Martinet Lorenzo, dom. a La Tuile (Torino).	Iocalla *Maria-Carolina* fu *Giovanni-Filippo* vedova di Martinet Lorenzo, dom. a La Tuile (Torino).
P. R. 3,50 %	70979	122,50	Castelvetri *Ettore* di Ugo, dom. a Persiceto (Bologna).	Castelvetri *Pietro-Ettore* di Ugo, dom. a Persiceto (Bologna).
Cons. 3,50 %	31600	70 —	*Chiarella Giovanetta* fu *Giovanni-Battista* moglie di Chiarella Sebastiano, dom. in Oneglia (Porto Maurizo).	*Giordano Giovannetta* fu *Giobatta*, moglie di Chiarella Sebastiano, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).
Id.	63595	91 —	*Chiarella Giovanna-Paola-Maria*, nata Giordano del vivente Giovanni-Battista, dom. in Cagliari.	*Giordano Giovannetta* fu Giobatta, ecc., come sopra, dom. in Cagliari.
P. R. 3,50 %	365444	24,50	*Marcinò* Maria fu Pasquale, moglie di Riso Giuseppe, dom. in Caltagirone (Catania).	*Marcinnò* Maria fu Pasquale, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2919)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 438.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 10 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Maltese Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 27 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rosa Amedeo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5139 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Alleva Romolo fu Tito — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 8 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Ferrario Carlo di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: una cartella Littorio 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 540 — Data: 18 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Pansa Nicola ed altri — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2369 — Data: 24 luglio 1905 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Puleio-Loffredo Gaetano di Michele per conto della Chiesa delle Anime del Purgatorio in Messina — Titoli del Debito pubblico: tre certificati dei Comuni di Sicilia: n. 4346, rendita L. 2282,32; n. 5041, rendita L. 676,52; n. 4767, rendita L. 175,92.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4807 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Pellicano Angelo fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: una quietanza, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 — Data: 11 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ridolfi Francesco di Rodolfo — Titoli del Debito pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico: due certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 3,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — data: 15 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pontiero Vasco fu Salvatore per conto della Società Trezza anonima per azioni — Titoli del Debito pubblico: otto cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 170.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3447 — Data: 24 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, filiale di Mantova — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18433 — Data: 15 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Huber Nelly di Oscar in Zanda — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 13.700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2921)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa, secondo la situazione al 1° gennaio 1939-XVII.

(3179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del Canale di Chameron in provincia di Aosta

Con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 9048, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1939, registro 9, foglio n. 76, il Consorzio irriguo delle acque del Canale di Chameron con sede nel comune di Châtillon in provincia di Aosta, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(3229)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente della Cassa comunale di Credito agrario di Ittireddu (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il signor Cherchi Giovanni fu Lorenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

(3176) V. AZZOLINI

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Celle San Vito (Foggia), Laurenzana (Potenza) e Oliveto Citra (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Dattoli Oreste fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Celle San Vito (Foggia);
De Carlo Altemario fu Gaetano per la Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza);
Dott. Clemente Giandomenico di Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

(3177) V. AZZOLINI

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 giugno 1939-XVII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma);

Dispone:

I sigg. avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo, rag. Francesco Mario Scottoni fu Valentino e rag. Guido Ferrari fu Cesare sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV. n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

(3178) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 48 posti di alunno d'ordine

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 aprile 1939-XVII, n. 87, con il quale è stato indetto il concorso per esami a 48 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C*, grado 13°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 48 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, è costituita come appresso:

Re gr. uff. dott. Eugenio, ispettore generale, presidente;
Abbate cav. uff. dott. Francesco, direttore capo divisione, membro;
Ripari prof. ing. Napoleone, professore, membro;
Amato cav. dott. Ugo, consigliere, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3233)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 17 posti di vice ragioniere

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1939-XVII, n. 72, con il quale è stato indetto il concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1939, è costituita come appresso:

Balducci gr. uff. dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti, presidente;
Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario, direttore generale, membro;
Bertucci gr. uff. dott. Enrico, direttore capo di ragioneria 1ª classe, membro;
Salvo Messina comm. prof. Andrea, professore, membro;
Calabrese cav. uff. Ettore, ragioniere superiore, membro;
Amato cav. dott. Ugo, consigliere, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3234)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 21 posti di vice segretario

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1939-XVII, n. 72, con il quale è stato indetto il concorso per esame a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1939, è costituita come appresso:

Bozzi gr. uff. dott. Carlo, consigliere di Stato, presidente;
Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario, direttore generale, membro;
Re gr. uff. dott. Eugenio, ispettore generale, membro;
Frasca comm. dott. Carlo, professore, membro;
Franchini comm. dott. Vittorio, professore, membro;
Abbate cav. uff. dott. Francesco, direttore capo divisione, segretario senza voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3235)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;
Vista la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con la quale è stato convertito in legge, fra gli altri, il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, sopracitato, con modifiche agli articoli 2 e 10 ed alla tabella 1;
Vista la nota 7 giugno 1939-XVII, n. 4991-15.1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza all'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 4 posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Tale concorso è riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo di gruppo *C*, in servizio presso le Amministrazioni statali, ed al personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo purchè alla data del presente decreto sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Non più di un posto potrà essere assegnato alle donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dai Regi istituti tecnici (sezione commerciale) o dai Regi licei classici o scientifici;

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere, a suo insindacabile giudizio, dal concorso gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Invalidi;

9) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà e da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito nazionale fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con gli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, ovvero, per coloro che appartengano al personale di ruolo di gruppo C, copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dal competente Ufficio;

14) ogni altro titolo e documento che il concorrente riterrà di esibire nel proprio interesse.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo di gruppo C, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8, del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirino.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. — Nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
2. — Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di diritto civile e commerciale, di economia generale e corporativa, elementi di legislazione mineraria, di contabilità generale dello Stato e di statistica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero delle corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del Ministero delle corporazioni;

b) di un direttore capo divisione dello stesso Ministero;

c) di un professore di istituto tecnico superiore, insegnante di materie giuridiche.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione potrà inoltre assegnare, in aumento della detta votazione complessiva, da uno a tre punti, in base alla valutazione del servizio di avventizio o di ruolo prestato dal concorrente, quale risulti dal rapporto informativo che sarà, a tal uopo, richiesto all'Amministrazione da cui il concorrente proviene, nonchè in base alla valutazione dei titoli presentati. Agli effetti suddetti costituisce titolo di preferenza il servizio prestato con mansioni proprie dei coadiutori del Corpo Reale delle miniere.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di coadiutore aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo B del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina a coadiutore aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 729,42, ivi comprese le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3231)

Concorso a sei posti di allievo assistente in prova nel Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con la quale è stato convertito in legge, fra gli altri, il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, sopracitato, con modifiche agli articoli 2 e 10 ed alla tabella I;

Vista la nota 7 giugno 1939-XVII, n. 4991-15-1-3-1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza all'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 6 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo C) del Corpo Reale delle miniere.

Tale concorso è riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, ed al personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del presente decreto sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Non più di un posto potrà essere assegnato alle donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, e minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico e di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere, a suo insindacabile giudizio, dal concorso gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia

provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione a Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con gli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, ovvero, per coloro che appartengano al personale di ruolo di gruppo *C*, copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dal competente Ufficio;

14) ogni altro titolo o documento che il concorrente riterrà di esibire nel proprio interesse.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn 4, 5, 7 e 8, del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta. Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma seguente:

Prova scritta:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova di dattilografia.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul seguente programma di aritmetica:

Nomenclatura decimale, Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e frazioni decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale; e inoltre su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro nonchè sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e potere esecutivo, il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l'Ordine giudiziario, le amministrazioni governative, centrali e periferiche. Diritti e doveri degli impiegati.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La Commissione potrà inoltre assegnare, in aumento della detta votazione complessiva, da uno a tre punti, in base alla valutazione del servizio di avventizio o di ruolo prestato dal concorrente, quale risulti dal rapporto informativo che sarà, a tal uopo, richiesto all'Amministrazione da cui il concorrente proviene, nonchè in base alla valutazione dei titoli presentati. Agli effetti suddetti, costituisce titolo di preferenza il servizio prestato con mansioni proprie del ruolo degli assistenti del Corpo Reale delle miniere.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di allievo assistente in prova del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad allievo assistente, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3232)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.